



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
Città Metropolitana di MESSINA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 30 Dicembre 2022 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Deliberazione n. 11 del 06 Maggio 2026

OGGETTO:	Dissesto Comune Gualtieri Sicaminò – D.P.R. 24/08/1993 n. 378, art. 4. Organo Straordinario di Liquidazione Acconto compenso
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTI**sei, il giorno **06** del mese di **Maggio**, nella sede municipale del Comune di Gualtieri Sicaminò, il Commissario Straordinario di liquidazione, nella persona del Rag. Leonardo Richichi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 22 del 17/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Gualtieri Sicaminò;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 Dicembre 2022 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente, nella persona del rag. Leonardo Richichi;
- in data 17 Gennaio 2023 il suddetto decreto è stato notificato, dalla Prefettura di Messina, con nota prot.5219 AREA II, al Commissario Straordinario di Liquidazione;
- in data 18/01/2023 l'Organo straordinario della liquidazione (O.S.L.) si è formalmente insediato giusta Delibera nr.1;
- con deliberazione n.7 del 29 aprile 2044 questo O.S.L. ha richiesto all'Amministrazione comunale di Gualtieri Sicaminò l'adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui al citato art. 258 del T.U.E.L.;
- con delibera n. 92 del 31/05/2044, assunta con i poteri della Giunta, la Commissione Straordinaria ha deliberato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.
- la procedura semplificata di cui al citato art. 258 del TUEL prevede un'offerta transattiva, da parte dell'organo straordinario di liquidazione (O.S.L.), a ciascun creditore di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;
- le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute sono n. 70;

- l'importo complessivo risultante dalle istanze presentate dai presunti creditori è pari ad euro 11.331.572,87;
- il compenso determinato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Interministeriale 9/11/1995 supera il tetto massimo previsto dall'art 7 dello stesso Decreto per la classe demografica cui appartiene il Comune di Gualtieri Sicaminò;
- con propria deliberazione n. 11 del 26/06/2024 questo OSL ha definito i criteri di liquidazione stabilendo di procedere prioritariamente al pagamento dei crediti privilegiati derivanti da lavoro dipendente;

CONSIDERATO che:

- i lavori dell'OSL procedono regolarmente;
- il compenso degli organi straordinari è qualificato come credito con diritto di prelazione nei confronti degli altri crediti (art. 4, comma 7 del D.P.R. 378/1993);
- l'art. 8 del Decreto Interministeriale 9 novembre 1995 che dispone che nel corso dell'attività di risanamento possono essere disposti acconti sul compenso, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata, fino ad un massimo del 50% del compenso minimo garantito;

-con parere espresso dal competente Ufficio del Ministero dell'Interno fra l'altro si chiarisce che:

- a) Il compenso degli organi straordinari, qualificato come credito con diritto di prelazione nei confronti degli altri crediti (art.4, comma 7 del D.P.R. 378/93), possa essere liquidato analogamente agli altri crediti privilegiati, al momento dell'accettazione da parte dell'Ente della procedura semplificata;
 - b) Il compenso è unico e complessivo, a prescindere dalle eventuali sostituzioni dei componenti, e, pertanto è preferibile che, cautelativamente, dopo l'adozione della procedura semplificata l'OSL si liquidi solamente il compenso minimo, posticipando il pagamento del saldo spettante a dopo l'approvazione del piano di estinzione;
 - c) In ordine alla quantificazione e alle modalità di erogazione degli acconti, l'OSL deve provvedere autonomamente nel rispetto della normativa vigente;
- questo OSL ha posto in essere, dal suo insediamento, avvenuto in data 18/01/2024, tutta l'attività propedeutica alla rilevazione della massa passiva;
- i lavori relativi alla stipula degli atti transattivi con i creditori ammessi procedono regolarmente;
- ai sensi all'art. 8 del Decreto interministeriale 9/11/1995 si può procedere all'erogazione di un acconto fino al 50% del compenso minimo garantito (euro21.554,33) che, secondo le previsioni dell'art. 7 dello stesso Decreto, per la classe demografica cui appartiene il Comune di Gualtieri Sicaminò, ammonta ad euro 10.777,165;

RITENUTO

- 1) di riconoscere ed attribuire, sensi del Decreto interministeriale 9/11/1995 1993, un primo acconto di euro 6.500,00 sull'attività prestata a far data 18/01/2024 e fino al 31/12/2024;
- 2) di impegnare la somma di euro 552,50 quale quota IRAP a carico della liquidazione
- 3) di provvedere al pagamento a favore dell'Organo di liquidazione in relazione alla disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 378/1993,

ACCERTATO che le predette spese sono a carico della procedura di liquidazione;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il D.P.R. 378/93;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

VISTO il Decreto Interministeriale 9/11/1995

Con votazione unanime

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di riconoscere ed attribuire, ai sensi per le motivazioni e nelle misure specificate in premessa, un primo acconto di euro 6.500,00 sull'attività prestata a far data 18/01/2024 e fino al 31/12/2024
- di impegnare la somma complessiva di euro 552,50 quale quota IRAP a carico della liquidazione
- di provvedere al pagamento a favore dell'Organo di liquidazione in relazione alla disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 378/1993, mediante il

trasferimento della somma al Comune di Gualtieri Sicaminò perché in qualità di Sostituto d'Imposta provveda a tutte le incombenze tenendo conto che il compenso deve essere considerato come "assimilato a lavoro dipendente" e a tassazione separata in quanto si riferisce a prestazione lavorativa relativa ad anni precedenti;

=di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 c. 6 del DPR 378/1993;

=di trasmettere la presente al Responsabile dell'Area finanziaria per quanto di competenza

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Rag. Leonardo Richichi)

